

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 26490	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	<input checked="" type="checkbox"/> Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro: non specificato				
Quantum: anni uno reclusione				
Gradi precedenti				
1°Grado: GUP Tribunale Latina in data 3.02.2011 a seguito di giudizio abbreviato condannava alla pena di anni 1 di reclusione				
2°Grado: Corte di Appello Roma n.9097/14 del 18.12.2014 conferma primo grado.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> morte		

Fattispecie

Lavoratore irregolare, al suo primo giorno di lavoro, mentre si trovava sulla copertura a tetto di un capannone industriale con altezza di circa mt.9,00, costituita da lastre di eternit, peraltro bagnate dalla pioggia, per effettuare il lavoro di pulizia del canale di gronda, precipitava a terra a causa della rottura della copertura che cedeva sotto il suo peso e successivamente decedeva per le gravissime lesioni riportate.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

L'appalto (specie se conferito a ditta "irregolare" e senza contratto scritto) può solo ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita al committente datore di lavoro, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento (Sez.IV n.6280 8 febbraio 2008). Diversamente opinando si violerebbe il principio del divieto di totale derogabilità della posizione di garanzia, il quale prevede che pur sempre a carico del committente permangano obblighi di vigilanza ed intervento sostitutivo. L'appaltante, in vero, risponde come datore di lavoro dell'assolvimento degli obblighi nei confronti dell'appaltatore anche se ciò non fa venir meno gli obblighi e le responsabilità dell'appaltatore stesso (Sez.IV n.37049 del 03.06.2008) In proposito, va ricordato, in primis, che, in materia di infortuni sul lavoro in un cantiere il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza. E' stato più volte affermato che il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell'infortunio subito da un lavoratore

qualora l'evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (cfr. Sez.IV n.10608 del 4.12.2012). E, ancora nello specifico del rischio-caduta, è stato recentemente ribadito -e va qui riaffermato- che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto di appalto, il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine (cfr. Sez.III n.12228 del 25.02.2015).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali	

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.